

PREVENZIONE INCIDENTALITA' STRADALE ALCOL/DROGA


Articolo 121 - Segnalazioni al servizio pubblico per le tossicodipendenze

(Decreto del Presidente della Repubblica n. 309, 9 ottobre 1990 - Testo coordinato)

1. (Abrogato).

2. L'autorità giudiziaria o il prefetto nel corso del procedimento, quando venga a conoscenza di persone che facciano uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, deve farne segnalazione al servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio.

3. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, nell'ipotesi di cui al comma 2, ha l'obbligo di chiamare la persona segnalata per la definizione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo.


Giovanni Panebianco